

LO SPORT IN COSTITUZIONE

La **proposta di legge costituzionale** volta ad introdurre espressamente lo **sport** tra i **valori tutelati dalla nostra Carta fondamentale**, dopo essere stata approvata dal Senato il 13 dicembre 2022 (con 145 voti favorevoli e 4 astenuti), all'unanimità dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 aprile 2023 e nuovamente dal Senato il 17 maggio 2023 (con 170 voti favorevoli e 1 astenuto), è tornata alla Camera, che l'ha **approvata il 20 settembre con 312 voti favorevoli**, ancora una volta **all'unanimità**. Avendo ottenuto questa quarta ed ultima lettura la maggioranza dei due terzi, è stato raggiunto il quorum che consente l'**approvazione definitiva della riforma** senza che si svolga il referendum.

A comporre il testo è **un unico articolo che modifica l'articolo 33 della Costituzione** – che tratta di arte, scienza, istruzione e alta cultura – aggiungendo un nuovo ultimo comma, ai sensi del quale **“la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”**. Questa formulazione riprende il testo che nella scorsa legislatura fu approvato in prima e seconda lettura dal Senato, e in sola prima lettura dalla Camera, dove non concluse il suo iter a causa dello scioglimento delle Camere.

Va ricordato che **nel testo originale del 1948** la Costituzione non conteneva **alcun riferimento all'attività sportiva**. Nella scelta di allora pesò il fatto che il regime fascista aveva fatto dello sport un veicolo della propria ideologia. Come ha osservato nella sua **dichiarazione di voto in Aula il deputato del Pd-Idp Mauro Berruto**, “c'era un motivo che portò i nostri Padri e le nostre Madri costituenti a non inserire il riconoscimento dello sport nella Carta costituzionale: creare discontinuità con una interpretazione distorta dello sport che nel ventennio precedente era stato strumento di propaganda e di divisione tra i popoli”.

Solo con la **riforma del Titolo V del 2001** lo sport ha fatto ingresso in Costituzione, però **limitatamente** ai fini del **riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni**: l'**art. 117, comma 3**, infatti, annovera “l'ordinamento sportivo” fra le materie di competenza concorrente

Ora, con questa modifica, si fa per prima cosa **espresso riferimento al valore educativo** dello sport, legato allo sviluppo e alla formazione della persona. A questo si affianca il suo **valore sociale**: lo sport, infatti, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per individui o cerchie di soggetti in condizioni di svantaggio o marginalità del più vario genere, quali quelle di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo. Infine, lo sport ha un'evidente **correlazione con la salute**, intesa nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona, anziché come mera assenza di malattia. La formula secondo cui è riconosciuto il valore dell'attività sportiva **"in tutte le sue forme"** appare finalizzata, del resto, a esplicitare che la norma abbraccia lo sport nella sua accezione più ampia.

È da sottolineare, poi, come la scelta del verbo **"riconoscere"** stia ad indicare che l'**attività sportiva** è una **realtà "pre-esistente"**, rispetto alla quale la Repubblica è chiamata, oltre che a prendere atto, ad offrire tutela e promozione.

Come ha sottolineato sempre nella sua [dichiarazione di voto in Aula il deputato del Pd-Idp Mauro Berruto](#), il **nostro Gruppo** ha votato convintamente **a favore** di questa modifica costituzionale, perché con essa si realizza "un vero e proprio cambio di paradigma" e **"nel nostro Paese nasce il diritto allo sport"**.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge "Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva" (approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, già approvata, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera) [AC 715-B e abb.](#) e ai relativi Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali.

Si ricorda che l'articolo 138 della Costituzione prescrive che le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali debbano essere approvate nella seconda deliberazione con la maggioranza assoluta e che queste siano sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro approvazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. In tal caso, la legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa però luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda deliberazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

ARTICOLO 33 COST.

Costituzione <i>Testo vigente</i>	Costituzione <i>Testo modificato da AC 715, 212, 423 cost.</i>
<i>Articolo 33</i>	<i>Articolo 33</i>
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.	- identico
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.	- identico
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.	- identico
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.	- identico
E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.	- identico
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.	- identico
	La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme in tutte le sue forme.

